


Allegati Documento Valutazione Rischi

ALLEGATO C PIANO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE	 C.A.A.P. La Scuola Attiva dal 1963 Tel fax 0382/422024 www.scuolacaap.com	DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	1 DI 15
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

PIANO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

DATORE DI LAVORO CAV. DONATO SINISI		IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO DA 15 PAGINE
RSPP ING. TOMMASO MIGLIAZZA		16 MAGGIO 2016
RLS SIG.RA FIORENZA VALLA		
MEDICO COMPETENTE DR. AGOSTINO FERRARI		

Allegati Documento Valutazione Rischi

ALLEGATO C PIANO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE		DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	2 DI 15
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

INDICE

INDICE	2
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	3
ART. 36. INFORMAZIONE AI LAVORATORI	3
ART. 37. FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI	3
CONSIDERAZIONI GENERALI	6
OBIETTIVI DELLA INFORMAZIONE	6
DEFINIZIONI.....	7
INTERVENTI DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE.....	8
PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	9
QUADRO SINOTTICO RIASSUNTIVO	10
ALLEGATI	11
ALLEGATO 1. INFORMATIVA PER LE LAVORATRICI IN MERITO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO	11
ALLEGATO 2. INFORMATIVA SUI RISCHI LEGATI AL FUMO PASSIVO.....	11

Allegati Documento Valutazione Rischi

ALLEGATO C PIANO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE		DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	3 DI 15
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il capo III, sezione IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. delinea le caratteristiche essenziali dell'informazione e della formazione in materia di sicurezza sul lavoro, che deve essere indirizzata a ciascun lavoratore, il quale, eseguendo l'attività lavorativa secondo le istruzioni ricevute, contribuisce alla prevenzione dei rischi. A questo ruolo più attivo da parte dei lavoratori è necessario però che corrisponda, non solo l'informazione sulle questioni della sicurezza, ma anche una formazione adeguata e sufficiente.

SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

ART. 36. INFORMAZIONE AI LAVORATORI

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a. sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - b. sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c. sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
 - d. sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a. sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - b. sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - c. sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

ART. 37. FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
 - a. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Allegati Documento Valutazione Rischi

ALLEGATO C PIANO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE		DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	4 DI 15
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
 - a. della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 - b. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c. della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
 - a. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - b. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - c. valutazione dei rischi;
 - d. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Allegati Documento Valutazione Rischi

ALLEGATO C PIANO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE		DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	5 DI 15
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

Allegati Documento Valutazione Rischi

ALLEGATO C PIANO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE		DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	6 DI 15
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

CONSIDERAZIONI GENERALI

È estremamente riduttivo e semplicistico considerare l'informazione come qualcosa di marginale e trascurabile o più semplicemente solo estemporaneo.

Essa è, prima di tutto, strumento efficace e primario per un'efficiente organizzazione aziendale anche in materia di prevenzione.

Dal tipo di modalità con cui viene garantita dipende la stessa qualità del sistema di relazioni interne ed esterne all'azienda, relazioni che è obbligatorio per il datore di lavoro attivare per garantire la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Va da sé quindi che l'informazione per essere un mezzo efficace di prevenzione deve essere considerata, in primo luogo, come un diritto ad essere consultati e a partecipare ai processi decisionali che riguardano la salute. In secondo luogo, ma contemporaneamente, essa è un bisogno di essere informati sui rischi a cui si è esposti in modo da saper adottare decisioni consapevoli per tutelare la propria salute.

La comunicazione del rischio perciò non può che essere un'attività progettuale con precisi e definiti obiettivi, tempi e metodi.

OBIETTIVI DELLA INFORMAZIONE

Gli obiettivi generali di un progetto comunicativo sono:

1. migliorare le conoscenze
2. cambiare o rinforzare i comportamenti
3. ottenere consensi o raggiungere compromessi su questioni controverse.

Per raggiungere gli obiettivi sopra esposti, questi vanno declinati in sotto-obiettivi legati a specifiche situazioni e/o specifici rischi, pianificandone l'attuazione e la gestione, individuando delle modalità comunicative pertinenti e organizzando le cose da fare.

Se cambia il destinatario della comunicazione o il contesto o lo stesso soggetto della comunicazione, possono o devono cambiare anche le tecniche e i metodi con cui raggiungere lo scopo.

Così come per la valutazione e la formazione, l'informazione del rischio deve essere aggiornata e ripetuta ogni qual volta si verifichi un cambiamento produttivo e/o organizzativo significativo.

L'informazione può essere di diversi tipi: formale, informale, diretta, mediata.

Può avvenire con precise modalità programmate o in modo estemporaneo o d'emergenza.

In ogni caso non può essere trascurata o ridotta ad un adempimento burocratico "purtroppo" dovuto.

Allegati Documento Valutazione Rischi

ALLEGATO C PIANO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE		DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	7 DI 15
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

DEFINIZIONI

Informazione

Insieme delle conoscenze pertinenti l'ambiente e le condizioni di lavoro, le sostanze utilizzate nel processo produttivo ed ogni altra notizia utile alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.

L'informazione può essere erogata per mezzo di molteplici strumenti, quali ad esempio opuscoli, comunicazioni verbali o scritte, avvisi (anche con esposizione nelle bacheche aziendali)

Formazione

Istruzioni di carattere operativo necessarie affinché i lavoratori possano in concreto cooperare attivamente per la sicurezza propria e dei colleghi sul luogo di lavoro.

La formazione del lavoratore deve avvenire in primo luogo al momento della sua assunzione, quando cioè viene introdotto nell'ambiente di lavoro ed informato ed istruito sulle mansioni che ha il compito di svolgere; tale fase pare infatti come la più opportuna affinché il lavoratore riceva anche le informazioni relative alle cautele da osservare, comprese le istruzioni sull'uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale.

La medesima attività formativa dovrà essere dedicata al lavoratore qualora sia trasferito ad una nuova unità produttiva o gli siano assegnate nuove mansioni.

L'erogazione dell'attività formativa deve coinvolgere direttamente il lavoratore, in prima persona, con l'ausilio di affiancamento di altro personale già esperto designato allo scopo.

Addestramento

Attività di formazione pratica che include prove di simulazione e di apprendimento.

Allegati Documento Valutazione Rischi

ALLEGATO C PIANO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE		DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	8 DI 15
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

INTERVENTI DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Il personale del Centro di Formazione. è stato adeguatamente informato circa i rischi specifici di mansione.

Sono messi a disposizione dei lavoratrice attrezzature di lavoro in buono stato di conservazione e periodicamente sottoposte a manutenzione ordinaria.

Sono inoltre stati messi a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuali, sul cui utilizzo sono stati informati e formati.

Sono state rese note le regole e norme di comportamento interne della struttura committente ed è stato divulgato a tutto il personale materiale informativo in merito ai rischi specifici con particolare riferimento all'informazione sul rischio da incendio e sul piano di emergenza ed evacuazione.

Il personale della scuola professionale CAAP , necessità di sorveglianza sanitaria per quanto alle attività svolte dal personale amministrativo, e si specifica che in caso di nuove assunzioni per le quali sia prevista la sorveglianza sanitaria, i nuovi assunti saranno sottoposti a controllo periodico e si provvederà a nominare un medico competente con cui redigere un protocollo di sorveglianza sanitaria.

Allegati Documento Valutazione Rischi

ALLEGATO C PIANO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE		DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	9 DI 15
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

In riferimento alla valutazione dei rischi effettuata ed alla conseguente definizione delle misure di protezione e prevenzione adottate e da adottare viene definito il seguente programma di informazione e formazione dei lavoratori:

1. ai sensi dell' Art.37 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.:

DESTINATARI	CONTENUTI	TEMPISTICA
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Neo-assunti ➤ In occasione di trasferimento e cambio mansioni ➤ All'introduzione di nuove sostanze o attrezzature 	Vedi tabella pagina seguente in riferimento alla specifica mansione.	Al bisogno

I neo assunti saranno inizialmente affiancati da personale esperto.

2. ai sensi dell' Art.36 e 37 D.Lgs. 81/08 s.m.i.:

DESTINATARI	CONTENUTI
Tutte le mansioni	<p style="text-align: center;"><u>CONCETTI DI RISCHIO, ESPOSIZIONE, PREVENZIONE, PROTEZIONE.</u></p> <p style="text-align: center;">ORGANIGRAMMA AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA INFORTUNISTICO</p> <p>Rischi derivanti dall'uso degli ambienti di lavoro e dalle attrezzature sotto tensione.</p> <p>INCENDIO e GESTIONE Delle EMERGENZE</p> <p>Il rischio da incendio; Norme comportamentali generali da adottare per fronteggiare situazioni di eventi anomali, (incendio) procedure per l'evacuazione degli ambienti di lavoro</p> <p>ESPOSIZIONE A FUMO PASSIVO</p> <p>(Allegato 2)</p>
Tutto il personale femminile	<p>INFORMATIVA PER LE LAVORATRICI IN MERITO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO</p> <p>(Allegato 1)</p>

Allegati Documento Valutazione Rischi

ALLEGATO C PIANO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE	  La Scuola Attiva dal 1963 <small>Tel fax 0382/422024 www.scuolacaap.com</small>	DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	10 DI 15
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

QUADRO SINOTTICO RIASSUNTIVO

DESTINATARI	ARGOMENTI specifici del CORSO														
	ORGANIGRAMMA AZIENDALE, 81/08 RISCHIO INFORTUNI, INCENDIO GESTIONE EMERGENZE	ERGONOMICO	ERGONOMICO - MMC	ERGONOMICO POSIZIONI	CHIMICO	ATREZZATURE	ELETTRICO	RUMORE	VIBRAZIONI	USTIONI	RADIAZIONI IONIZZANTI	UTILIZZO SCALE PORTATILE	LAVORI IN QUOTA	ANTINCENDIO	PRIMO SOCCORSO
PERSONALE AMMINISTRATIVO	•	•	•	•		•	•							•	•
PERSONALE DOCENTE	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•

I corsi di formazione verranno effettuati presso la struttura di lavoro o idee strutture per gruppi omogenei:

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE	entro fine 2014
DESTINATARI	Tutte le mansioni
ARGOMENTI	Vedi tabella sopra
RESPONSABILE FORMAZIONE	Datore di Lavoro

Al termine degli interventi di formazione e periodicamente si procederà alla verifica di apprendimento da parte del personale, soprattutto straniero, in particolare per quanto attiene alle gestione delle emergenze, all'etichettatura delle sostanze chimiche, alla segnaletica di sicurezza, all'utilizzo dei DPI.

Allegati Documento Valutazione Rischi

ALLEGATO C PIANO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE		DATA:	16 MAGGIO 2016
		REV:	03
		PAG.	11 DI 15
VIALE MONTEGRAPPA 4/E 27100 PAVIA			

ALLEGATI

ALLEGATO 1. INFORMATIVA PER LE LAVORATRICI IN MERITO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

ALLEGATO 2. INFORMATIVA SUI RISCHI LEGATI AL FUMO PASSIVO

Gent.ma

Lavoratrice

OGGETTO: informazione in merito alla tutela della salute e sicurezza per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e informativa sui rischi legati al fumo passivo.

Con la presente si trasmette alla lavoratrice l'informazione di cui all'oggetto, ai fini di una corretta applicazione del D. Lgs. 81/08 così come ribadito dal testo unico D.Lgs. 151/2001 e informativa sui rischi legati al fumo passivo di cui alla Legge n.3 del 16 gennaio 2003.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o precisazioni, si porgono distinti saluti.

il Datore di lavoro

Informativa per le lavoratrici

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione in merito ai diritti amministrativi e di carattere economico e sociale per la salvaguardia del posto di lavoro delle lavoratrici madri, si comunica che l'Azienda ha proceduto alla valutazione dei rischi legati alle specifiche mansioni lavorative in cui è impiegato personale femminile, con particolare riguardo al caso di impiego di tale personale in stato di gravidanza.

Si trasmette pertanto, qui unita, la scheda "*valutazione delle mansioni a rischio per il personale femminile*" in cui sono evidenziati i rischi particolari che sono valutati, dal legislatore, pregiudizievoli per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Venuto a conoscenza dello stato di gravidanza, il datore di lavoro, di concerto con il medico competente e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, è tenuto ad adottare le misure di prevenzione e protezione richieste da ogni singolo caso: tali misure saranno comunicate alla lavoratrice medesima ed al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Al fine di ottemperare ai doveri legislativi sulla tutela delle lavoratrici madri, si ricorda che resta a carico della lavoratrice comunicare il proprio eventuale stato di gravidanza.

Le attuali normative prevedono che:

- le lavoratrici esposte al rischio da radiazioni ionizzanti sono tenute a notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione, non appena accertato;
- le lavoratrici non esposte a rischio da radiazioni ionizzanti possono notificare il proprio stato non appena accertato, e comunque lo devono notificare entro il settimo mese di gravidanza.

La notifica permetterà alla lavoratrice di usufruire dei diritti previsti dalla legge per le donne gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

La notifica deve essere inoltrata all'amministrazione del personale in uno dei seguenti modi:

1. presentando il certificato di gravidanza, comprensivo della data presunta del parto, emesso dal medico curante;
2. inviando un'autocertificazione dello stato di gravidanza e impegnandosi a fornire il certificato di cui al punto 1, entro 5 giorni;
3. inviando copia della richiesta di astensione anticipata dal lavoro inoltrata all'Ispettorato Provinciale del Lavoro, cui deve seguire la consegna del certificato di gravidanza entro 5 giorni, solamente nei casi di gravidanza a rischio.

Non appena ricevuta la notifica, il datore di lavoro provvederà ad emettere un giudizio sull'opportunità di adottare varie misure cautelative per tutelare il particolare stato della lavoratrice.

Il giudizio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi, sarà comunicato alla lavoratrice, al Rappresentante dei Lavoratori e, se del caso, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro.

RICAPITOLANDO

1

Le lavoratrici esposte al **rischio da radiazioni ionizzanti** sono tenute a notificare al Datore di Lavoro il proprio stato di gestazione non appena accertato.

Le lavoratrici esposte ad **altri rischi, diversi da quelli da radiazioni ionizzanti**, possono notificare al Datore di Lavoro il proprio stato di gestazione non appena accertato, o comunque entro il settimo mese di gravidanza. La notifica permetterà alla lavoratrice di usufruire dei diritti previsti dalla legge riservati alle donne gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo la data del parto.

2

La notifica deve essere inoltrata al datore di lavoro in uno dei seguenti modi:

1. presentando il certificato di gravidanza, comprensivo della data presunta del parto, emesso dal medico curante;
2. inviando un'autocertificazione dello stato di gravidanza e impegnandosi a fornire il certificato di cui al punto 1, entro 5 giorni;
3. inviando copia della richiesta di astensione anticipata dal lavoro inoltrata all'Ispettorato del Lavoro, cui deve seguire la consegna del certificato di gravidanza entro 5 giorni, solamente nei casi di gravidanza a rischio.

3

Il datore di lavoro provvede ad adottare le misure cautelative per tutelare il particolare stato della lavoratrice; informa di tali misure la lavoratrice stessa ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Informativa sui rischi legati al fumo passivo

Il fumo di tabacco è composto da oltre quattromila sostanze chimiche diverse, tra queste circa sessanta sono presumibilmente o sicuramente cancerogene.

Quindi il fumo di tabacco nei luoghi di lavoro:

- è un rischio diretto per fumatori attivi e passivi
- potenzia altri fattori di rischio presenti sul lavoro
- è un fattore di distrazione
- aumenta la conflittualità interna tra fumatori e non fumatori.

Il 10 gennaio 2005 sono entrate in vigore le disposizioni in materia di divieto di fumo di cui all'art.51 della legge 16 gennaio 2003 n° 3.

Scopo delle citate disposizioni è quello di tutelare la salute dei non fumatori, introducendo il divieto di fumo nei luoghi chiusi.

La circolare del Ministero della Salute del 17/12/2004 ha sottolineato che "il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa".